

# **Schema di convenzione per l'attuazione del progetto BO4.4.11.1.f "Case di Quartiere"**

**PN Metro Plus e città medie sud 2021 - 2027**

**Priorità 4 - Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale**

**Azione 4.4.11.1 Rafforzamento della rete dei servizi del territorio**

**CUP: F39G24000010006**

**Oggetto: convenzione ex art. 15 l. 241/1990 e art. 7 d.lgs. 36/2023 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla realizzazione del progetto BO4.4.11.1.f “Case di Quartiere”**

tra

il **Comune di Bologna**, con sede legale in Piazza Maggiore 6 - Palazzo d'Accursio, C.F. e P.IVA 01232710374, in persona del Dott. Donato Di Memmo, in qualità di Direttore del Settore Quartieri, amministrazione condivisa, sussidiarietà e partecipazione (in seguito anche “Comune”);

e

la **Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l’Innovazione Urbana**, con sede legale in Bologna, Via Giuseppe Petroni 9, C.F. 01057150375 e P.IVA 04167491200, in persona della Presidente Erika Capasso (in seguito anche “Fondazione”);

**PREMESSO CHE:**

- PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 è attuato a livello territoriale dall’Organismo Intermedio, individuato ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) 2021/1060, e – in continuità con il PON Città Metropolitane 2014-2020 – identificato già nell’AP 2021-2027 nel Comune capoluogo della città metropolitana;
- l’intero intervento del PN METRO plus, dedicato alle città metropolitane, è per sua natura integrato e fondato sulle strategie territoriali, definite a livello locale, nel rispetto dell’art.29 del Reg. (UE) 2021/1060;
- le strategie territoriali definite a livello locale si riferiscono ai Piani Strategici Metropolitani, così come definiti dall’ordinamento nazionale per le Città Metropolitane (L. n. 56/2014) o a strumenti di pianificazione territoriale equipollenti predisposti dagli enti competenti;
- sulla base degli ambiti tematici previsti dal PN Plus 2021 – 2027, l’Amministrazione di Bologna ha avviato un percorso progettuale funzionale all’individuazione degli interventi da realizzare nell’ambito del suddetto Programma in coerenza con le linee di mandato 2021 - 2026 presentate dal Sindaco al Consiglio comunale del 31 gennaio 2022, che identificano le azioni strategiche del Comune di Bologna e della Città metropolitana;
- con Delibera n. 34/2018 del Consiglio della Città Metropolitana di Bologna è stato approvato il Piano Strategico Metropolitano 2.0 (PSM 2.0) ai sensi dell’art. 12 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;
- con comunicazione alct.AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0027785 del 21 dicembre 2022 l’Autorità di Gestione ha trasmesso all’O.I. di Bologna il primo quadro finanziario massimo attribuibile sulla base del piano finanziario proposto dallo stesso O.I., preso a riferimento dall’AdG per la definizione

dell'architettura finanziaria complessiva del PN Metro Plus;

- con atto P.G. n. 118236/2023 del 20 febbraio 2023 il Sindaco ha nominato l'ing. Osvaldo Panaro, Capo Dipartimento Cultura, Sport e promozione della Città, quale Responsabile dell'Organismo Intermedio "Comune di Bologna" nell'ambito del "PN Metro Plus e città medie Sud 2021 - 2027", mantenendo per sé il ruolo di Autorità Urbana;
- l'Agenzia per la Coesione Territoriale, nella sua qualità di Autorità di gestione del PN Plus 2021 - 2027, con comunicazione n. 15484 del 16 maggio 2023 ha trasmesso a questa amministrazione comunale lo schema di convenzione (Atto di delega) per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027;
- in data 30 maggio 2023, con Delibera di Giunta P.G. n. 385171/2023, è stato approvato lo schema di Convenzione inviato dall'Autorità di Gestione e, contestualmente, è stato dato mandato all'Organismo Intermedio di sottoscrivere la citata convenzione con eventuali modifiche ed integrazioni;
- che il citato schema di convenzione definisce, in coerenza con le finalità del Programma, le funzioni dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio, nonché le modalità di gestione e controllo degli interventi inclusi nel programma;
- In data 28 luglio 2023 l'Organismo Intermedio di Bologna ha trasmesso all'Autorità di Gestione la convenzione con l'Agenzia per la Coesione Territoriale per l'attuazione del Programma PN Metro plus e città medie Sud 2021 - 2027 da lui sottoscritta e corredata dal Piano Operativo di Bologna contenente le proposte progettuali da realizzare
- successivamente, a seguito delle interlocuzioni formali con l'Autorità di gestione sulle proposte progettuali contenute nel Piano Operativo trasmesso in data 28 luglio 2023, l'Organismo Intermedio di Bologna ha trasmesso in data 13 settembre 2023 una versione aggiornata del Piano Operativo di Bologna che ha recepito le indicazioni fornite dalla stessa Autorità di gestione;
- in data 12 ottobre 2023 con nota PG n. 28690/2023, l'Autorità di Gestione del PN Metro Plus ha comunicato l'esito dell'istruttoria formale di verifica della coerenza con il Programma di cui trattasi delle proposte progettuali contenute nel Piano Operativo di Bologna, assegnando contestualmente le risorse;
- con deliberazione di Giunta comunale PG. N. 762853/2023 del 15/11/2023, è stato approvato il Piano Operativo che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PN Metro Plus e città medie Sud 2021-2027 nell'ambito della dotazione finanziaria di spettanza di questo Organismo Intermedio;
- con delibera di Giunta del Comune di Bologna P.G. n. 77951/2024 del 08/02/2024 è stato aggiornato il Piano operativo di Bologna per l'attuazione del Programma PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021 – 2027;
- che nel citato Piano Operativo la realizzazione del progetto oggetto della presente Convenzione era stata affidata, in quanto struttura competente per le materie trattate, all'Area Quartieri; con delibera N. Proposta: DG/PRO/2024/158, P.G. n. 361199/2024, sono state approvate modifiche allo schema organizzativo del Comune di Bologna, con decorrenza 01/06/2024, che hanno previsto il superamento dell'Area Quartieri e contestuale allocazione delle relative funzioni all'interno dell'Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti con conseguente modifica dell'Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti nel nuovo Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti e Quartieri suddiviso nei tre nuovi settori: Settore Servizi Demografici, Settore Gare e Appalti, Settore Quartieri,

Amministrazione Condivisa, Sussidiarietà e Partecipazione; con Atto del Sindaco P.G.N. 362555/2024 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e deleghe sindacali, confermati con Atto del Sindaco PG n. 29602/2024 del 27/06/2024; con Determina del Dipartimento Segreteria Generale Partecipate Appalti e Quartieri P.G. n. 438312/2024 DD/PRO/2024/10341 DD/2024/9511 si è proceduto alle nomine dei Responsabili Unici del Progetto per le procedure di acquisizione di forniture e di servizi necessari al funzionamento e alla realizzazione delle attività e che per il Settore Quartieri, Amministrazione Condivisa, Sussidiarietà e Partecipazione è stato nominato il dott. Donato Di Memmo;

- il Comune di Bologna è destinatario dei fondi del Programma Nazionale “Città Metropolitane” 2021-2027), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015 e successive modifiche, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda Urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane beneficiarie del Programma;
- con determina dell'Organismo Intermedio PG 113732/2024, il progetto BO4.4.11.1.f denominato “CASE DI QUARTIERE ” oggetto della presente convenzione è stato ammesso a finanziamento sul PN metro Plus 2021-2027, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo del Programma;

#### **PREMESSO INOLTRE CHE:**

- con deliberazione di Giunta P.G. n. 223432/2019 DG/PRO/2019/118 DG/2019/89, e successivi atti, è stato avviato il “Percorso verso le Case di Quartiere per un welfare di comunità” e approvati gli indirizzi ai fini della definizione delle procedure amministrative necessarie alla trasformazione in Case di Quartiere dei Centri Sociali autogestiti dalle persone anziane;
- che tale processo di trasformazione dei Centri sociali autogestiti dalle persone anziane in Case di Quartiere offre un modello di riferimento per la gestione degli immobili quali spazi ibridi ad uso civico beneficiando della connessione strutturale tra concessione di locali e servizi sussidiari

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il progetto di cui sopra, per le finalità che persegue e per le modalità di svolgimento che si intende adottare, si ritiene necessario sia svolto in collaborazione con la Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana, in virtù dell'esperienza pluriennale nella gestione di processi partecipativi ormai consolidata e riconosciuta sia a livello cittadino che istituzionale;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 commi 2 e 3 della medesima legge;
- nel quadro delle disposizioni operative del PN Metro Plus e città medie Sud 2021-2027, le Autorità Urbane possono ricorrere all'istituto dell'accordo tra pubbliche amministrazioni per la realizzazione in comune di operazioni previste nelle rispettive strategie di sviluppo urbano e dei piani operativi corrispondenti, laddove tale cooperazione istituzionale si renda necessaria al fine del perseguimento di un obiettivo comune.

## CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- la Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana è un'istituzione di diritto privato, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito di rigenerazione del territorio e tutela dell'ambiente, di educazione e sostegno delle giovani generazioni, di abilitazione delle comunità e promozione culturale e artistica. La Fondazione realizza attività di interesse pubblico, svolte a beneficio della collettività dandone adeguata informazione e stimolando la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, delle studentesse e degli studenti dell'Università di Bologna, e favorendo le diverse forme di collaborazione tra i differenti attori della città, in forte sinergia con i Quartieri cittadini;
- lo Statuto della Fondazione all'art. 2 individua, tra i suoi obiettivi e attività istituzionali, tra l'altro le seguenti, pertinenti con l'obiettivo comune e le azioni oggetto della presente Convenzione:
  - Metodi e progettazione di percorsi e processi - percorsi di ascolto, collaborazione e partecipazione in relazione a progetti e politiche della città e dei suoi quartieri e alla cura e rigenerazione dei beni comuni urbani. Organizzazione di iniziative di abilitazione dei cittadini quali protagonisti attivi e consapevoli della vita pubblica della città e del territorio.
  - Progetti di prossimità e inclusione - attività capillari di presenza sul territorio, in stretta relazione con i Quartieri per la promozione e svolgimento di processi di capacitazione delle comunità, mutualistici e azioni solidaristiche a favore di soggetti in condizione di vulnerabilità; predisposizione di servizi diretti ad indagare e soddisfare bisogni sociali, formativi o lavorativi;
- in base allo Statuto (in particolare artt. 1, 2, 3, 5) la Fondazione possiede i requisiti per essere considerata "stazione appaltante" e quindi partner eleggibile per la stipulazione di accordo tra Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
- la presente Convenzione soddisfa le condizioni poste dall'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 in quanto:
  - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti;
  - b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
  - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune;

- d) le stazioni appaltanti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

\* \* \*

A questo scopo, tra Comune di Bologna e Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana, per semplicità nel prosieguo rispettivamente anche il "Comune", la "Fondazione" e in modo congiunto le "Parti", si conviene e si stipula quanto segue.

### **ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI**

Le Parti richiamano le premesse e gli allegati che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Sono allegati alla presente convenzione i seguenti documenti:

- Allegato A: Scheda Progetto BO4.4.11.1.f "Case di Quartiere";
- Modello per il Documento al beneficiario.

### **ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Bologna e Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana, per l'attuazione del progetto BO4.4.11.1.f "Case di Quartiere" nell'ambito del PN Metro Plus e città medie sud 2021 - 2027.

### **ART. 3 - OBIETTIVO COMUNE E AZIONI**

L'obiettivo generale del progetto "Case di Quartiere" che si intende perseguire, in supporto ulteriore al processo di trasformazione dei centri sociali anziani in Case di Quartiere avviato nel 2019, anche per consolidare una Rete delle Case di Quartiere per rispondere alle nuove esigenze nel segno del welfare di comunità, è quello valorizzare la loro funzione mutualistica, mirando a consolidarne la struttura di governance interna, a rafforzare il rapporto con il territorio su cui agiscono e a capacitare le comunità che le abitano.

In particolare l'azione di Comune e Fondazione è finalizzata a rendere la Case luoghi trasversali, intergenerazionali e interculturali di creazione di benessere, coesione e solidarietà tra le persone e le comunità rafforzando il legame con le fasce più fragili della popolazione (anziani fragili, famiglie a rischio di esclusione sociale, adolescenti a rischio di dispersione o abbandono scolastico, neogenitori privi di reti di supporto) integrando, nell'ottica di quanto previsto nella scheda operazione del progetto BO4.4.11.1.f , i servizi e gli interventi già offerti dai singoli Quartieri e altre unità dell'Amministrazione in un'ottica di accessibilità e sussidiarietà.

A tale fine, quale obiettivo comune tra le parti, è stato identificato un processo di programmazione e definizione condivisa con le Case di Quartiere e i Quartieri cittadini per delineare le priorità e i servizi appropriati e le azioni implementabili sui territori, in particolare nei diversi punti della rete delle Case, per rispondere ai bisogni puntuali delle fasce fragili che li abitano.

Il Contenuto delle attività oggetto della presente Convenzione deve essere coerente con quanto previsto dal Piano Operativo approvato con Delibera di Giunta Comunale PG 762853/2023 del 15/11/2023 e secondo quanto specificato nella documentazione relativa all'ammissione a finanziamento del progetto, avvenuta con determina dell'Organismo Intermedio P.G. n. 113742/2024 del 23/02/2024.

#### **ART. 4 - IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Nell'ambito della presente Convenzione, il Comune, in qualità di soggetto attuatore del progetto si impegna:
  - a) ad assumere il coordinamento strategico del progetto;
  - b) a partecipare all'implementazione degli obiettivi condivisi;
  - c) a garantire che l'operazione sia complementare ed integrata ad altre azioni riferite al programma PN Metro Plus e città medie sud 2021 - 2027, in un'unica strategia di azione locale;
  - d) a coordinare e supportare la collaborazione tra l'amministrazione partner (la Fondazione) e la struttura comunale;
  - e) a favorire e a supportare la creazione e lo sviluppo di reti locali, nazionali e internazionali utili all'implementazione del progetto;
  - f) a fornire alla Fondazione tutte le informazioni necessarie per il rispetto degli impegni relativi all'implementazione del Progetto con specifico riferimento alle modalità di corretta gestione dell'operazione e rendicontazione delle spese sostenute, in linea con le previsioni del Sistema di Gestione e Controllo del Programma;
  - g) a definire l'inquadramento degli eventuali interventi da attuare con riferimento alle norme afferenti agli Aiuti di stato;
  - h) a mettere a disposizione il sistema informativo del Programma al fine di consentire la gestione delle comunicazioni ufficiali tra Fondazione, Comune e Autorità di Gestione e di garantire la registrazione e la conservazione informatizzata dei documenti e dei dati necessari alle verifiche di ammissibilità delle spese, alle attività di sorveglianza e alla gestione degli obblighi

di monitoraggio;

- i) assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'AdG/OI responsabile dalla normativa comunitaria;
- j) a trasferire le risorse di cui al successivo art. 5

2. Nell'ambito della presente convenzione, la Fondazione si impegna a:

- a) realizzare l'operazione prevista e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che la stessa sia realizzata in conformità con quanto approvato e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione;
- b) effettuare le procedure di evidenza pubblica secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti per la progettazione e realizzazione dell'operazione;
- c) rispettare la normativa sugli aiuti di stato, qualora rilevante per l'operazione finanziata;
- d) predisporre ed inviare al Comune le rendicontazioni di spesa nei tempi e con le modalità specificati all'art. 10;
- e) garantire che le procedure attuative da realizzare siano conformi, per quanto applicabile, alla "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" approvata dal Comitato di Sorveglianza del PN, nonché nelle sue successive versioni adottate, e alle norme UE e nazionali applicabili;
- f) eseguire i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'AdG e dall'OI responsabile, contenute nella Descrizione delle procedure del PN;
- g) fornire tutte le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio fisico-finanziario e procedurale dell'operazione finanziata, secondo i tempi e le modalità indicati dall'Autorità di Gestione;
- h) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute;
- i) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060, ed in particolare quanto indicato all'art. 12 della presente convenzione;
- j) facilitare l'esecuzione dei controlli amministrativi e verifiche in loco da parte degli uffici comunali o degli organismi nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo di primo o secondo livello nell'ambito del Programma, assicurando la conservazione in originale di tutta la documentazione relativa al progetto;
- k) utilizzare per tutte le spese sostenute un sistema contabile separato o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
- l) informare tempestivamente il Comune di qualsiasi evento che possa influire sulla realizzazione dell'operazione o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla presente convenzione;
- m) utilizzare il sistema informativo del Programma che sarà messo a disposizione dall'Autorità di



Gestione, per tutte le comunicazioni ufficiali con l'Adg per la registrazione e conservazione informatizzata dei documenti e dei dati necessari alle verifiche di ammissibilità delle spese, alle attività di sorveglianza e alla gestione degli obblighi di monitoraggio;

- n) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale richiesti dal Sistema informativo del PN, rispetto agli indicatori previsti nel PN e assicurare l'inserimento di tutti i dati previsti nel Sistema informativo del PN, nel rispetto delle indicazioni che potranno essere fornite dall'AdG/OI responsabile;
  - o) comunicare al Comune eventuali irregolarità e/o frodi riscontrate e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dall'OI per la gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, come indicato nella Descrizione delle procedure del PN;
  - p) garantire adeguate misure per prevenire e gestire l'insorgere di conflitti di interesse, anche alla luce di quanto suggerito dalla Commissione europea nella comunicazione n. 2021/C 121/01 "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario", pubblicata sulla GUUE il 9 aprile 2021 (e ss.mm.ii.);
  - q) svolgere ogni altra attività funzionale e strettamente inerente all'attuazione del progetto;
  - r) realizzare le seguenti azioni progettuali:
- realizzare il percorso di programmazione e definizione condivisa sopra indicato attraverso azioni, svolte in accordo con il Comune, di accompagnamento e supporto del lavoro di tale processo e che coinvolgano la Rete delle Case di Quartiere nei suoi diversi livelli. L'obiettivo è delineare, in maniera sostenibile e coerente con i bisogni del territorio, una struttura di azioni e servizi appropriati in linea con quanto previsto dal progetto *BO4.4.11.1.f*;
  - supportare il Comune in un lavoro costante di comprensione, analisi e individuazione dei bisogni dei territori e delle risorse e opportunità delle singole Case di quartiere finalizzato a identificare le tipologie di risorse da impiegare e la loro migliore allocazione anche attraverso letture trasversali per individuare soluzioni efficienti ed efficaci corrispondenti agli ambiti e alle attività indicate nel progetto *BO4.4.11.1.f*;
  - effettuare un lavoro di accompagnamento alla programmazione e definizione condivisa di bisogni e servizi consistente in attività di progettazione, coordinamento e facilitazione di incontri per identificare la corretta declinazione degli ambiti progettuali sul territorio. Lavoro sia interno alla macchina istituzionale a tutti i livelli che sul territorio per comprendere i bisogni e le priorità, sulla base

delle quali progettare e identificare nuovi servizi per le comunità in linea con quanto previsto nel progetto *BO4.4.11.1.f*.

- Supportare la comunicazione pubblica del progetto.

#### **ART. 5 - RISORSE ASSEGNATE**

1. Al fine di consentire l'avvio delle azioni progettuali, è destinato alla Fondazione l'importo iniziale complessivo pari a € 310.000,00 (trecentodiecimila/00) per il periodo 2024-2026. Tali risorse potranno essere integrate sulla base dell'avanzamento delle attività progettuali, compatibilmente con gli stanziamenti destinati alla realizzazione dell'intervento.
2. Il Dirigente competente, secondo la normativa vigente, provvederà con propri atti formali al trasferimento delle risorse assegnate alla Fondazione, nei limiti degli impegni di spesa assunti, con le modalità descritte negli articoli successivi.

#### **ART. 6 - CRONOPROGRAMMA DI SPESA E QUADRO ECONOMICO**

1. Gli interventi oggetto della presente Convenzione dovranno essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma che verrà comunicato dalla Fondazione al Comune entro il 31/12/2024. La Fondazione è tenuta a realizzare le spese di propria competenza secondo la scansione annuale prevista dal cronoprogramma di spesa trasmesso, ovvero dai successivi aggiornamenti ai sensi dei commi seguenti.
2. In caso di mancato raggiungimento delle suddette quote di realizzazione progettuale definite dal cronoprogramma trasmesso, si potrà procedere all'adeguamento di tale cronoprogramma con i relativi spostamenti delle risorse non spese agli esercizi successivi, fermo restando il termine massimo di conclusione dell'operazione del 31/12/2026, salvo proroghe del Comune.
3. Le richieste di modifica del cronoprogramma di spesa devono essere trasmesse alle competenti strutture comunali entro il 31 dicembre di ogni anno. In tal caso si procederà all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio in coerenza con i cronoprogrammi di spesa presentati.
4. La completa realizzazione dell'operazione oggetto della presente Convenzione dovrà realizzarsi entro il termine massimo del 31/12/2026, salvo proroghe concordate. Per conclusione dell'operazione è da intendersi l'operazione materialmente completata e realizzata, comprensiva, nei casi previsti dalla normativa vigente, del collaudo e/o verifica della conformità o regolare esecuzione e per il quale tutti i pagamenti sono stati effettuati dalla Fondazione.

5. In deroga al suddetto termine possono essere concesse proroghe a seguito di richieste motivate e riconducibili a fattori non prevedibili e non dipendenti dalla Fondazione, da inoltrarsi alle competenti strutture comunali prima della scadenza prevista attraverso il sistema informativo o PEC.
6. L'operazione attuata dalla Fondazione dovrà articolarsi secondo il seguente quadro economico:

### Quadro Economico Acquisizione Servizi o Attività Formative

Voci di spesa	Importo (€)	Note
Materiali inventariabili		
Materiale di consumo	€ 8.197,00	
Costi per elaborazioni dati		
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto	€ 106.250,00	
Servizi esterni	€ 8.197,00	
Missioni		
Convegni		
Pubblicazioni	€ 8.197,00	
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)		
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)		
Costo del personale dipendente	€ 173.750,00	

IVA	€ 5409,00	
Altro		
<b>TOTALE</b>		310.000 €

*Con riferimento alle tipologie di costo forfettarie l'AdG si riserva di dare ulteriori specifiche ed indicazioni*

- Ogni eventuale modifica del Quadro economico dovrà essere comunicata alle competenti strutture comunali prima della trasmissione di ogni tranche di rendicontazione secondo quanto previsto dall'art. 9.

#### **ART. 7 - AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

- Le erogazioni relative alle risorse di cui all'art. 5 della presente convenzione, si riferiscono a spese effettivamente sostenute, ovvero corrispondenti a pagamenti effettuati dalla Fondazione, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
- E' possibile richiedere una anticipazione di parte delle risorse di cui all'art. 5. Tale richiesta verrà valutata dal Comune di Bologna, che si riserva la possibilità di riconoscere anticipazioni ove disponibili.
- Possono essere ammissibili spese riferite ad opzioni di semplificazioni dei costi elencate all'art. 53 del Reg. (CE) n. 1060/2011 punto 1 lettera b), se previste dagli strumenti di rendicontazione dell'Autorità di gestione.
- Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dalla data di ammissione a finanziamento del progetto (P.G. n. 113742/2024 del 23/02/2024) al 31/12/2026.
- Come previsto dall'articolo 63 comma 6 del regolamento (CE) 2011/1060 non saranno, in ogni caso, sostenute operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima della sottoscrizione della presente convenzione.
- Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le tipologie di spesa previste nella scheda progetto contenuta nel Piano Operativo approvato con Delibera di Giunta PG. N. 762853/2023 del 15/11/2023, coerenti con i regolamenti comunitari e con la normativa nazionale di ammissibilità della spesa. Inoltre, le spese sostenute per la realizzazione del progetto sono ritenute ammissibili e rientranti nelle relative voci di costo qualora pertinenti e riconducibili al progetto approvato dall'O.I. e coerenti con le finalità ed i contenuti del progetto stesso.
- È fatto divieto di rendicontare spese per le quali si usufruisce di altra misura di sostegno

finanziario nazionale e/o comunitario.

#### **ART. 8 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. La Fondazione è tenuta:

- a) ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- b) a presentare, ai fini del riconoscimento dell'IVA come costo ammissibile, una dichiarazione di indeducibilità della stessa;
- c) ad effettuare i pagamenti nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 ed esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, RIBA solo se accompagnata da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso art. 3;
- d) a riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico investimento pubblico nei suddetti strumenti di pagamento ed in relazione a ciascuna transazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) a conservare la documentazione giustificativa delle spese di progetto nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e comunque almeno per un periodo di 5 anni a decorrere dall'anno in cui viene pagato il saldo del contributo spettante, ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060.

#### **ART.9 - MODIFICHE DELL'OPERAZIONE**

1. Eventuali modifiche al contenuto del progetto o modifiche che alterino la natura dell'operazione o la tempistica di realizzazione della stessa sono ammesse previa approvazione del Comune, sulla base di richieste debitamente motivate ed inoltrate alle competenti strutture comunali, che le valuterà entro 60 giorni dal ricevimento. Qualora entro tale termine l'Ufficio comunale competente non formuli rilievi o richieste di chiarimento/integrazione, le modifiche si intendono approvate. Rientrano tra le modifiche di cui al presente articolo, le modifiche previste dall'art. 6.
2. Modifiche che determinano una variazione in aumento delle spese di realizzazione dell'operazione non comportano un aumento proporzionale della spesa ammissibile e, di conseguenza, del contributo erogabile.
3. Modifiche che determinano una variazione in diminuzione delle spese di realizzazione dell'operazione comportano per contro una diminuzione proporzionale della spesa ammissibile e, conseguentemente, una pari riduzione del contributo erogabile.
4. Le spese relative alle modifiche saranno considerate ammissibili solo se sostenute in data successiva alla data di approvazione formale da parte del Comune o, in caso di approvazione per

silenzio assenso, decorsi 60 giorni dalla data di trasmissione della richiesta di cui al presente articolo.

#### **ART. 10 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. La rendicontazione delle spese, completa della documentazione amministrativa, contabile e di progetto, dovrà essere compilata e trasmessa al Comune esclusivamente per via telematica, tramite il sistema informativo del Programma, salvo diversa indicazione da parte dell'O.I.
2. La rendicontazione delle spese assume a riferimento il cronoprogramma di spesa secondo le indicazioni fornite all'art. 6 in termini di stati di avanzamento e saldo finale a conclusione dell'intervento e come eventualmente rimodulati in rapporto agli stanziamenti del bilancio plurinennale del Comune.
3. La richiesta di liquidazione dei contributi in base agli stati di avanzamento semestrali deve essere trasmessa, dalla Fondazione, entro massimo tre mesi dalla conclusione del semestre al quale le spese sostenute si riferiscono, salvo diverse indicazioni dell'O.I., e dovrà essere corredata da una rendicontazione finanziaria, a cui dovranno essere allegate le fatture debitamente quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, con riferimento a spese sostenute previste in sede di concessione o modificate da successive varianti approvate, la relativa documentazione amministrativa riguardante l'espletamento delle procedure di affidamento lavori, beni e servizi, nonché una relazione relativa all'attività realizzata.
4. La Fondazione è tenuta a presentare entro 90 giorni dal termine della realizzazione dell'operazione:
  - a) una dettagliata relazione finale sull'operazione conclusa;
  - b) la rendicontazione finanziaria complessiva;
  - c) la documentazione amministrativa riguardante l'espletamento delle procedure di affidamento lavori, beni e servizi non precedentemente trasmessa in sede di richiesta di pagamento degli stati di avanzamento;
  - d) eventuali certificati di collaudo dei lavori e/o certificati di verifica della conformità o certificati di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. L'erogazione degli stati di avanzamento semestrali avviene, con riferimento al cronoprogramma di spesa di cui all'art. 6, nel limite massimo dell'impegno di spesa assunto per l'anno di riferimento. L'erogazione è proporzionalmente ridotta:
  - a) della eventuale percentuale di anticipazione concessa alla Fondazione a seguito della stipula della presente convenzione;
  - b) qualora le spese sostenute nell'anno di riferimento risultino inferiori rispetto a quanto previsto

dal cronoprogramma di spesa, secondo quanto disposto dall'art. 6;

- c) qualora la spesa sostenuta e riconosciuta dal Comune risulti inferiore all'investimento previsto.
6. L'erogazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di cui ai precedenti punti elenco e della conformità dell'operazione realizzata con quella approvata.
7. All'erogazione del contributo si provvederà con atti formali del Dirigente comunale competente o suo delegato secondo la normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni, salvo richieste di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate dalla Fondazione non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. La richiesta di integrazioni comporterà una sospensione dei termini per il conteggio dei 90 giorni, che saranno ripresi a seguito dell'acquisizione delle integrazioni richieste.
8. Ulteriori specifiche sulle modalità di rendicontazione delle spese e sulla richiesta dell'anticipazione saranno riportate nei manuali di rendicontazione e/o nelle indicazioni che saranno fornite dalle competenti strutture dell'Autorità di Gestione.
9. Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi, verrà verificato inoltre se la Fondazione abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC).

#### **ART. 11 - STABILITA' DELL'OPERAZIONE**

1. La Fondazione deve garantire, almeno per la durata di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento del saldo e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità dell'operazione finanziata nell'ambito del progetto. Nel suddetto periodo, la Fondazione è tenuta:
- a non cedere o alienare a terzi i beni finanziati nell'ambito del progetto;
  - a non apportare delle modifiche sostanziali all'operazione che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

#### **ART. 12 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E VISIBILITA'**

1. La Fondazione è tenuta al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060.
2. La Fondazione è tenuta a:
- a) garantire il rispetto degli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione relativamente alle responsabilità dei Beneficiari previste dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060;
  - b) garantire il rispetto delle disposizioni concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di

visibilità, trasparenza e di comunicazione contenute nel Reg. (UE) n. 2021/1060 e nelle linee guida rilasciate a livello nazionale dal coordinatore unico nazionale e/o dall'Autorità di Gestione del Programma;

- c) trasmettere all'AdG/OI responsabile, periodicamente, i materiali di informazione e comunicazione realizzati a valere sulle risorse del Programma, nonché rendere disponibili le informazioni necessarie all'AdG/OI per adempiere a quanto previsto dall'articolo 49 del Reg. (UE) 2021/1060;
- d) adempiere alle indicazioni tecniche inerenti la trasmissione dei dati all'AdG per alimentare il portale unico nazionale, individuato nel portale OpenCoesione ([www.opencoesione.it](http://www.opencoesione.it)) di cui all'articolo 46 lettera b) del Reg. 2021/1060, secondo istruzioni che saranno fornite dall'AdG/OI responsabile;
- e) assicurare la coerenza dell'identità visiva di tutte le azioni di visibilità, trasparenza e comunicazione realizzate nel quadro del Programma, anche in ordine a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) 2021/1060 e relativo Allegato IX.

Gli obblighi in materia di visibilità, trasparenza comunicazione sono contenuti all'interno della descrizione del "Si.Ge.Co". I principali elementi dell'identità visiva del Programma, inoltre, sono anche disponibili sul sito [www.ponmetro.it](http://www.ponmetro.it) alla sezione "identità visiva" 2021-2027.

- 3. Se la Fondazione non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, il Comune e l'Autorità di gestione hanno la facoltà di applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, con una riduzione fino al 3% del contributo concesso.
- 4. Alla Fondazione può essere richiesto, dall'Autorità di gestione del Programma, di mettere i materiali di comunicazione sul progetto finanziato a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla Ue una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i seguenti diritti, come specificato all'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060:
  - a) uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;
  - b) riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;
  - c) comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;
  - d) distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;
  - e) conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;
  - f) sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.



5. Ai fini della trasparenza, si informa la Fondazione che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n.2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali del Comune, dell'Adg, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi alla Fondazione e al progetto cofinanziato. L'elenco dei dati è riportato all'Articolo 49 del suddetto regolamento. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.

#### **ART. 13 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

1. La Fondazione è tenuta a fornire al Comune tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione previsti dal Programma. In particolare, per le attività di monitoraggio la Fondazione è tenuta a fornire i dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario, secondo le modalità previste dagli strumenti di monitoraggio dell'Adg.

#### **ART. 14 - CONTROLLI**

1. Il Comune può, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità della presente convenzione, eseguire controlli in loco tecnici e/o finanziari, anche avvalendosi di esperti esterni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l'impiego dei fondi e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto integrato approvato.
2. Nello svolgimento di tali controlli, la Fondazione deve mettere a disposizione del Comune qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione del progetto ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. A tal fine, la Fondazione deve rendere accessibile al Comune, alle autorità statali e comunitarie, ovvero ai soggetti esterni da esse incaricati per l'esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.
3. Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:
  - il possesso dei requisiti dichiarati dalla Fondazione per l'accesso al finanziamento e, laddove pertinente, il loro mantenimento per 5 anni dall'erogazione del saldo;
  - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e/o dei servizi finanziati per 5 anni dall'erogazione del saldo;
  - la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo;
  - l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;
  - la conformità delle spese dichiarate con la normativa di riferimento comunitaria e nazionale, in particolare con il codice degli appalti.
4. I controlli potranno essere effettuati anche oltre il termine di validità della presente convenzione, anche per effettuare le verifiche di stabilità dell'operazione.

#### **ART. 15 - REVOCA DEL CONTRIBUTO**

1. Nel caso in cui dai controlli emergano irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi ai singoli beneficiari o alle spese sostenute, o comunque si rilevino inottemperanze rispetto alla presente Convenzione, il Comune procede alla revoca totale o parziale del contributo interessato dall'irregolarità e al conseguente recupero dei contributi eventualmente erogati sia a titolo di anticipo, di stato di avanzamento che di saldo, ai quali sarà applicato il tasso d'interesse legale vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione.
2. Il Comune si riserva di revocare totalmente il contributo assegnato qualora:
  - a) il totale della spesa risulti inferiore al 50% dell'importo della presente Convenzione;
  - b) dalla documentazione di spesa si desuma che il progetto realizzato non è conforme a quello originariamente approvato o a quello successivamente variato a seguito del rilascio della relativa autorizzazione;
  - c) la Fondazione non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nei termini previsti.

#### **ART. 16 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. Viste le finalità sopra indicate e con riferimento al periodo di programmazione del PN Metro Plus 2021-2027 ed al cronoprogramma di spesa, il presente documento è valido a partire dalla data della sua sottoscrizione fino alla chiusura della programmazione 2021-2027.

#### **ART. 17 - PUBBLICAZIONI**

1. Le Parti riconoscono che pubblicare o presentare i risultati delle attività fa parte degli obiettivi di progetto. Nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, una Parte dovrà con congruo anticipo darne avviso scritto all'altra Parte e richiederne l'assenso. Tale autorizzazione si intende concessa nel caso in cui trascorrano 20 (venti) giorni senza che l'altra Parte abbia manifestato opposizione motivata.
2. In caso di pubblicazione, presentazione o disseminazione dei risultati, dovrà essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito della presente Convenzione.

#### **ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di

protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, e ss.mm.ii., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale;

2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo e in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o a prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari;
3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che venissero avviati in virtù del presente Atto, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Per il Comune di Bologna, Titolare del trattamento dei dati, il Responsabile del trattamento dei dati (Data Protector Officer) è Lepida ScpA, contattabile all'indirizzo Email: [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it), Pec: [segreteria@pec.lepida.it](mailto:segreteria@pec.lepida.it)
5. Per la Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana, il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Giovanni Ginocchini, contattabile all'indirizzo email [amministrazione@fondazioneinnovazioneurbana.it](mailto:amministrazione@fondazioneinnovazioneurbana.it)

#### **ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

In caso di controversie tra le parti relative alla presente convenzione è competente il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune  
Dott. Donato Di Memmo

Per la Fondazione  
Dott.ssa Erika Capasso